

riequilibrare le prestazioni pensionistiche di vecchiaia rispetto alle entrate contributive.

Una recente valutazione della durata dei trattamenti, infatti, aveva evidenziato un notevole squilibrio tra ciò che si eroga ed il montante contributivo versato.

La *ratio* della modifica, quindi, consiste essenzialmente nella necessità di ricondurre la media retributiva di riferimento sulla quale si applica la percentuale annua del 2,66% (che per il 1997 risulta pari a 107,6 milioni), ad un valore più vicino a quella in vigore nell'A.G.O. (massimale Inps), utilizzando però un parametro interno alla categoria, quale la retribuzione minima del redattore ordinario maggiorata del 20% (pari a 64,8 milioni).

Ciò comporterà, ai fini del calcolo pensionistico, una riduzione che - a regime - darà luogo ad un decremento oscillante tra il 10% ed il 20% in relazione alle medie retributive soggettive.

La modifica comporterà un risparmio crescente valutato in 34 milioni nel 1° anno di applicazione, che diventeranno 954 milioni dopo 5 anni, 3,3 miliardi dopo 8 anni e circa 18 miliardi dopo 15 anni.

b) Coefficienti di abbattimento applicati alle pensioni anticipate di vecchiaia

Con l'obiettivo di pervenire allo stesso risultato di contenimento della spesa, ci si è mossi anche sul fronte delle pensioni anticipate di vecchiaia, ivi comprese quelle disciplinate dall'art.37 della legge n.416/81.

Per raggiungere, dal punto di vista tecnico, tali scopi, sono stati introdotti - con una integrazione all'art.7 del Regolamento per le prestazioni previdenziali ed assistenziali - coefficienti di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell'età utile per la pensione di vecchiaia.

Le percentuali di abbattimento avranno una gradualità decrescente che seguirà l'età dell'interessato e si annulleranno al compimento dell'età utile per la pensione di vecchiaia.

Tutto ciò riguarderà solo coloro i quali, alla data di entrata in vigore delle modifiche in parola, non abbiano già raggiunto il requisito utile ad ottenere un trattamento di pensione e non anche gli altri, per i quali continueranno a valere i precedenti criteri di calcolo, senza alcun abbattimento. Ciò risponde all'esigenza di salvaguardare i diritti acquisiti, ma anche di evitare una "fuga" verso il pensionamento da parte di coloro che hanno già maturato i diritti in questione.

La modifica dovrebbe comportare un risparmio crescente valutato in 600 milioni nel 1° anno di applicazione, che dovrebbero diventare 3,9 miliardi dopo 5 anni, ed attestarsi intorno ai 600 milioni dopo 15 anni.

c) Misure di contenimento della pensione spettante al coniuge superstite

Con la proposta di modifica alle norme sulla liquidazione della pensione ai superstiti - si è voluto in parte ricondurre la percentuale di reversibilità (attualmente, per un solo superstite è pari al 75%) ad un valore inferiore, più vicino a quello in vigore presso l'AGO: è emerso, infatti, che la durata di tali trattamenti si protrae nel tempo per circa sette anni oltre il trattamento dell'iscritto, senza essere al contempo sostenuti da copertura contributiva.

Le nuove disposizioni, quando saranno operanti, riguarderanno esclusivamente il coniuge, mentre sono salvaguardati tutti i diritti dei nuclei composti da più superstiti o anche dal solo figlio superstite.

La normativa proposta interdice graduare l'effetto della riduzione in relazione all'importo di pensione erogato, al fine di salvaguardare il coniuge superstite meno abbiente. A tal fine è opportuno segnalare che fino a 60 milioni della pensione origine, la percentuale di reversibilità garantita al coniuge superstite continua da essere pari al 75 %.

Sempre ai fini di un contenimento della spesa di tali trattamenti, riguardanti il coniuge superstite, ci si è allineati in parte - quanto alla incumulabilità - al sistema generale che tiene conto dei redditi personali dei pensionati; comunque, le aliquote di riduzione proposte sono ampiamente inferiori a quelle in vigore presso l'A.G.O., sia per quanto riguarda le percentuali sia per quanto riguarda i redditi di riferimento dei singoli scaglioni di abbattimento. Sono fatti salvi i diritti acquisiti; per cui i trattamenti in essere non subiranno una decurtazione rispetto agli importi in godimento.

Nel valutare i risparmi, relativi a tale modifica, si è tenuto conto di una serie di ipotesi:

1. redditi personali dei beneficiari inferiori al limite che comporta ulteriori abbattimenti: in tali ipotesi, la modifica regolamentare dovrebbe comportare un risparmio valutato in 545 milioni nel 1° anno di applicazione, che dovrebbero diventare 5,2 miliardi dopo 5 anni e si attesterebbero intorno ai 6,5 miliardi dopo 15 anni.
2. redditi personali dei beneficiari tali da comportare un abbattimento medio del 10%: in tale ipotesi, la modifica regolamentare dovrebbe comportare un risparmio valutato in 831 milioni nel 1° anno di applicazione, che dovrebbero diventare 7,5 miliardi dopo 5 anni e si attesterebbero intorno ai 20 miliardi dopo 15 anni.
- 2a. redditi personali dei beneficiari tali da comportare un abbattimento medio del 15%: in tale ipotesi, la modifica regolamentare dovrebbe comportare un risparmio valutato in 974 milioni nel 1° anno di applicazione, che dovrebbero

diventare 8,7 miliardi dopo 5 anni e attestarsi intorno ai 25,6 miliardi dopo i 15 anni.

- 2b. redditi personali dei beneficiari tali da comportare un abbattimento medio del 20%: in tale ipotesi, la modifica regolamentare proposta dovrebbe comportare un risparmio valutato in 1,1 miliardi nel 1° anno di applicazione, che dovrebbero diventare 9,8 miliardi dopo 5 anni ed attestarsi intorno ai 30 miliardi dopo 15 anni.

L'ipotesi più prudentiale da prendere in esame, però, in assenza di dati statistici riguardanti i redditi dei coniugi superstiti, sembra essere quella di cui al punto 2, che consente comunque di realizzare un significativo contenimento della spesa.

d) *Contenimento della spesa per assegni di superinvalidità*

La modifica apportata alla norma relativa all'assegno di superinvalidità nasce dall'esigenza di raccordare una prestazione assistenziale all'effettivo bisogno del beneficiario. Si è ritenuto equo escludere dal beneficio coloro i quali risultino possessori di redditi personali superiori alla somma di lire 100 milioni annui.

Il risparmio legato all'assegno di superinvalidità, non conoscendo i redditi dei possibili beneficiari, non è oggi determinabile.

e) *Riduzione della spesa per liquidazione di un capitale in favore dei superstiti*

La modifica relativa alla *liquidazione di un capitale dal 20% al 10% annuo della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario, da corrispondere in favore dei superstiti*, risponde alla necessità di contenere prestazioni assistenziali che mal si conciliano con l'esigenza di rigore nella spesa previdenziale, pur salvaguardando la tutela di soggetti economicamente deboli. A questa prospettiva si riconnette la scelta di ridurre ulteriormente dal 10 al 5 per cento la misura del capitale liquidabile per gli aventi diritto titolari di redditi personali superiori a 60 milioni annui.

Il risparmio ipotizzabile, allorchè la norma sarà operante, è pari a 500 milioni annui.

f) *Riduzione delle annualità di contribuzione figurativa ed imposizione del contributo di solidarietà*

Anche la proposta di modifica all'art.16 del Regolamento concorre alla riduzione dei costi della gestione previdenziale, stabilendo che i contributi figurativi da accreditare non possano superare le cinque

annualità. Inoltre, sono rapportati alla retribuzione percepita dall'interessato che, però, a questi fini, non può superare il limite di quella prevista contrattualmente per il redattore capo.

g) Retribuzione pensionabile per i nuovi iscritti INPGI

Per i giornalisti iscritti all'Inpgi successivamente alla data di approvazione delle modifiche del regolamento, la retribuzione pensionabile sarà costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione.

h) Sospensione delle prestazioni facoltative

Alle misure di cui alle precedenti lettere il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha affiancato quelle riguardanti la sospensione a tempo indeterminato, per effetto della Delibera n. 8 del 3.2.98, delle prestazioni facoltative relative a borse ed assegni di studio, spese sanitarie e funerarie e cure termali.

~~~~~

**E. Proposte di interventi legislativi, che completano la manovra strutturale**

La manovra proposta dall'Istituto alle parti sociali rappresenta sicuramente una svolta importante nella politica previdenziale dell'ente che ha come obiettivo principale quello di ridare un assetto più stabile alla gestione previdenziale.

E' comunque necessario che venga affiancata, pur tenendo conto dei benefici effetti conseguiti per effetto della legge collegata alla Finanziaria 1998, da ulteriori interventi legislativi il cui schema verrà presentato al Governo, su istanza congiunta di INPGI, FNSI e FIEG. Siamo certi che l'esecutivo, per l'alto senso di responsabilità che lo contraddistingue e per la dimostrata disponibilità a prendere nella giusta considerazione i problemi dell'Inpgi e della stampa, non farà mancare il suo sostegno all'iniziativa.

Queste le proposte in sintesi:

**a) Trasferimento del contributo di maternità alla gestione IVS.**

La norma ha come obiettivo il parziale trasferimento del contributo di maternità alla gestione IVS dell'Istituto.

Il contributo di maternità dei giornalisti, infatti, è riscosso dall'INPS sulla base della vecchia aliquota dello 0,85, mentre per impiegati ed operai le aziende editoriali versano la nuova aliquota dello 0,28% (- 0,57% trasferito sulle aliquote IVS dell'AGO).

Il trasferimento dello 0,57% di tale contributo all'INPGI consentirebbe un maggior gettito di circa 8 miliardi, permettendo una elevazione dell'aliquota contributiva IVS senza aggravii per imprese editoriali e giornalisti.

**b) Esonero del pagamento del contributo dovuto ai patronati.**

L'altra misura di rilievo per l'ente riguarda la previsione dell'esonero dal pagamento del contributo dovuto agli enti di patronato in base alla legge n. 425/96. I patronati, infatti, non forniscono alcuna prestazione ai giornalisti, per i quali l'assistenza in materia previdenziale è assicurata direttamente dai fiduciari circoscrizionali dell'Istituto e dalle Associazioni Regionali della Stampa.

**c) Estensione della previdenza obbligatoria gestita dall'Inpgi anche in favore dei giornalisti iscritti all'elenco pubblicisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei Giornalisti.**

Ancor più rilevante si presenta l'eventuale provvedimento che allarghi la base contributiva dell'ente, estendendo la tutela previdenziale anche ai pubblicisti contrattualizzati.

Ai sensi delle leggi nn. 1564/51, 1122/55 e 67/87, l'INPGI, infatti, attua in via sostitutiva la previdenza obbligatoria in favore dei giornalisti iscritti nell'elenco professionisti dell'Albo professionale tenuto dall'Ordine, e dei praticanti iscritti nell'apposito registro, che svolgono attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.

Non rientrano tra gli assicurati dell'Istituto, ma dell'INPS, i giornalisti iscritti nell'elenco pubblicisti dell'Albo, anche se titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

L'esclusione, irrazionale, appare oltremodo ingiustificabile allorchè si pensi che i giornalisti pubblicisti dipendenti lavorano nelle redazioni accanto ai giornalisti professionisti; e ciò, ovviamente, rende ancora più stridente la loro esclusione dall'Inpgi, nato per assicurare l'intera categoria dei giornalisti.

L'intervento del legislatore, nel mentre sanerebbe una palese disparità di trattamento, darebbe un valido sostegno anche alle entrate dell'ente, considerato che i pubblicisti titolari di un contratto di lavoro subordinato disciplinato dagli artt. 1,2,12 e 36 del CNLG ammontano a circa 3000 (in buona sostanza, il loro ingresso

nell'INPGI rappresenterebbe un incremento degli iscritti pari a circa il 22%).

~~~~~

F. Le altre novità legislative che hanno comportato positivi riflessi per l'Istituto

F1. Il Decreto Legislativo n.446 del 15.12.97 istitutivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Con il Decreto Legislativo n.446 del 15.12.97 - che dà attuazione alle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge n.662/96 - vengono introdotte profonde modifiche strutturali al sistema tributario vigente, mediante il decentramento del prelievo dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali e una significativa semplificazione del sistema fiscale e contributivo.

La più rilevante modifica riguarda l'istituzione della nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - la quale ha carattere di imposta locale (applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione), reale e non deducibile - che si applica sul valore della produzione netta, derivante dall'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione ed allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, nonché dall'attività esercitata dalle società e dagli enti.

L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

Nel caso di società, enti e amministrazioni dello Stato, l'attività da essi esercitata costituisce, comunque, presupposto di imposta.

La norma identifica i soggetti passivi dell'IRAP, adottando le soluzioni accolte nel sistema delle imposte sui redditi.

La nuova disposizione prevede che i soggetti passivi dell'imposta devono presentare una dichiarazione per ogni periodo d'imposta. La dichiarazione deve essere redatta su stampato conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze e deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal soggetto passivo e da chi ne ha la rappresentanza legale. La dichiarazione I.R.A.P. è presentata congiuntamente alla dichiarazione unificata, introdotta dal decreto legislativo n. 241 del 1997, art. 12.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 %.

Il valore della produzione netta è dato, nel caso di enti non commerciali, dall'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa al quale vanno sommati i proventi dell'attività commerciale (nel caso dell'Inpgi mutui e prestiti), al netto dei costi indicati all'articolo 5 della legge in parola.

Contestualmente all'introduzione dell'imposta, il legislatore ha provveduto ad abolire alcuni tributi e contributi tra i quali quelli destinati al Servizio Sanitario Nazionale e la quota del contributo per l'Assicurazione Generale „Obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione, di cui all'art.27 della legge n.88/89.

Il contributo TBC soppresso riguarda la quota destinata al Servizio Sanitario Nazionale (1,66% per quanto concerne le aziende non manifatturiere e 1,31% per quelle manifatturiere).

Per quanto concerne la contribuzione TBC dovuta all'INPGI, viene fissata per tutte le aziende (manifatturiere e non) nella misura dello 0,35% della retribuzione imponibile.

Anche l'Istituzione dell'IRAP comporterà, a cominciare dal 1998, notevoli benefici per l'Istituto. Lo sviluppo della nuova imposta sulle attività produttive, determina - rispetto alle imposte ed ai contributi aboliti - un risparmio di circa 1,4 miliardi di lire.

Non va peraltro dimenticato, come già evidenziato al punto B5, che gli avanzi di gestione della TBC - tenuto conto di un onere annuo da parte dell'Inpgi pari a lire 10 milioni circa - affluiranno nella riserva generale dell'Istituto, essendo stata espressamente abrogata ogni contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, l'obbligo di trasferirli al Tesoro . Infatti, al finanziamento delle prestazioni erogate da quest'ultimo si farà fronte con il gettito dell'IRAP.

Tutto ciò comporterà per l'Istituto 5,4 miliardi di oneri in meno, con evidente miglioramento dell'avanzo di gestione previsto per il 1998.

F2. Revisione delle aliquote , del numero di scaglioni di reddito e delle detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche

Il decreto legislativo n.446/97 contiene anche disposizioni relative alla revisione delle aliquote, del numero degli scaglioni di reddito e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tali disposizioni sono contenute negli artt. 46 (revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito), 47 (revisione delle detrazioni per carichi di famiglia), 48 (detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennità di fine rapporto), 49 (detrazioni per oneri) e 50 (istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

L'aliquota dell'addizionale di cui all'art. 50 è fissata da ciascuna regione in una percentuale variabile tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui l'addizionale si riferisce.

Relativamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'addizionale regionale è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'INPGI, pertanto, per quanto concerne i dipendenti e i pensionati provvederà alle operazioni di conguaglio nei modi e termini di legge.

L'addizionale verrà versata in unica soluzione alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Per gli anni 1998 e 1999, l'aliquota addizionale regionale è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

Dall'anno 2000 in poi, occorrerà tener conto delle diverse addizionali che verranno deliberate dalle regioni.

~~~~~

*F3. Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introduttivo dell'obbligo dei versamenti unificati delle imposte e dei contributi*

L'altro complesso di norme che interessa l'Istituto è il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale ha introdotto sostanziali novità nell'ordinamento fiscale e contributivo italiano, volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e a modernizzare il

sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni.

Gli aspetti salienti della riforma introdotta dal predetto decreto riguardano:

- l'obbligo di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, di una dichiarazione unica annuale per tutti coloro che percepiscono compensi soggetti a ritenuta alla fonte, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e ad altri enti e casse, nonché dei premi dovuti all'INAIL; la dichiarazione in questione sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi;
- nuove modalità di presentazione della dichiarazione - compresa quella unificata annuale (non più all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, bensì all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un Ufficio dell'Ente Poste Italiane, convenzionati), ed utilizzazione, a tal fine, dei sistemi telematici.  
In caso di presentazione telematica della dichiarazione, è prevista la sanatoria della dichiarazione (cartacea) che la persona giuridica è tenuta a conservare.
- nuove modalità di controllo delle dichiarazioni, conseguenti alle (nuove) modalità di presentazione delle dichiarazioni stesse, con l'utilizzo del sistema telematico predisposto dall'amministrazione finanziaria;
- versamenti unificati delle imposte e dei contributi, con compensazione e rateazione e conseguente aggregazione delle scadenze.  
Il decreto in questione introduce, in questo modo, significative modifiche al sistema di riscossione delle imposte e dei contributi previdenziali obbligatori. Infatti, i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari (a decorrere dal 15 maggio del 1998) delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello stato, delle regioni e degli enti previdenziali. E' ammessa la compensazione - per le persone fisiche a partire dal 1998, per le società di persone dal 1999, per le persone giuridiche dal 2000 - tra le partite attive (risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche) e quelle passive, con i diversi enti impositori nell'ambito dello stesso periodo d'imposta da effettuarsi entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.  
La norma riguarda certamente l'INPGI come soggetto passivo (tenuto a versare all'INPS i contributi per i propri dipendenti e all'Erario le imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, l'IVA ecc.); ma dovrebbe riguardarlo anche come soggetto attivo (legittimato a percepire i contributi dai datori di lavoro e dagli iscritti alla gestione previdenziale separata, se titolari di partita IVA).  
Dispone infatti la legge che i versamenti unitari e la compensazione si applicano a decorrere dal 1999 anche..... agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro. Occorrerà però attendere il predetto decreto per acquisire la certezza dell'inclusione dell'Istituto tra i soggetti nei cui confronti trova applicazione la predetta normativa.

~~~~~

***F4. Il decreto legislativo n.314 del 2 settembre 1997
concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali***

Il decreto legislativo n.314 del 2 settembre 1997 ha dato l'avvio all'armonizzazione e alla razionalizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

E' un complesso di norme che presenta particolare interesse per l'Istituto, il quale ne è destinatario non solo in quanto datore di lavoro (e quindi soggetto passivo tenuto agli adempimenti prescritti), ma anche in quanto Ente previdenziale e quindi soggetto attivo del rapporto contributivo obbligatorio.

a) L'imponibile contributivo

Le novità di rilievo riguardano soprattutto l'imponibile contributivo. La retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi dall'1.1.1998 è, infatti, determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente soggetti a Irpef.

In particolare, l'individuazione del reddito di lavoro dipendente da prendere in considerazione quale base di calcolo per i contributi previdenziali ed assistenziali seguirà gli stessi criteri di quello preso in considerazione ai fini fiscali di cui all'art. 46 del TUIR.

Anche per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si dovrà fare riferimento a quanto previsto in materia fiscale dall'art. 48 del TUIR (nella nuova versione contenuta nello stesso d. legislativo).

A partire dal gennaio 1998, nell'imponibile contributivo rientrano, in sostanza, tutte le somme e i valori in genere (nella prima stesura del decreto erano incluse anche le "utilità") che il dipendente riceve a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazione liberale, al lordo di qualsiasi ritenuta, in relazione al rapporto di lavoro. Pertanto, sono assoggettate a tassazione (e quindi da considerare base imponibile per il prelievo contributivo) tutte le somme e i valori (relativi sia a beni che a servizi) comunque percepiti dal lavoratore

purché collegabili in qualunque modo (non più solo direttamente, ma ora anche indirettamente) al rapporto di lavoro.

L'unificazione è risultata in linea generale praticabile, poiché nella vigente normativa, sia la nozione di reddito che quella di retribuzione imponibile previdenziale sono già ispirate al principio dell'onnicomprendività.

b) Elementi esclusi dall'imponibile contributivo

Alcuni elementi della retribuzione, nonostante il regime fiscale li consideri redditi di lavoro, assoggettabili quindi all'Irpef, sono comunque esclusi dall'imponibile contributivo, quali:

1. le indennità corrisposte a titolo di TFR (in quanto elemento caratterizzato da una funzione tipicamente previdenziale) e le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, aventi natura incentivante l'esodo dei lavoratori;
2. i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento del danno in quanto non collegati a una funzione remunerativa, sia pure considerata in una lata eccezione, della prestazione di lavoro (e cioè i danni dipendenti da invalidità permanente o da morte);
3. le somme corrisposte a seguito di contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, allorché la loro corresponsione o l'ammontare siano incerti e legati a incrementi di produttività (In altre parole viene confermato il cosiddetto regime di decontribuzione di una quota - 2% - della retribuzione, assoggettata al contributo del 10% ex L. 135/97);
4. le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie (in quanto già esse costituenti prestazioni di previdenza ed assistenza), le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di previdenza complementare (in quanto già sottoposte al prelievo del contributo di solidarietà al momento del finanziamento), ovvero provenienti da polizze assicurative (in quanto già soggette a imposizione totale al momento del finanziamento), nonché i compensi corrisposti per conto terzi purché, ovviamente, estranei alla prestazione lavorativa;
5. i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari (ex d.Lgs 124/93), nonché le somme destinate a casse o fondi aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali che restano comunque soggette al solo contributo di solidarietà del 10% (ex L. 166/91);

6. gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati dal datore di lavoro.

Come nella precedente formulazione dell'art. 12 della Legge 153/69, è espressamente stabilito che la elencazione degli elementi esclusi dalla base di calcolo dell'imponibile previdenziale, deve ritenersi TASSATIVA e quindi non soggetta ad interpretazione estensiva e/o applicazione analogica.

- c) Conferma delle disposizioni vigenti in materia di minimale e massimale retributivo, nonché in materia di retribuzioni convenzionali.

Vengono confermate tutte le disposizioni vigenti in materia di minimale, retribuzione minima giornaliera, od oraria, da assoggettare a contribuzione previdenziale, ancorché non corrisposta, nonché le retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori. Restano altresì confermati i cosiddetti massimali (come, per esempio, la retribuzione annua di lire 250 milioni stabilita come imponibile contributivo Inpdai per i dirigenti di aziende industriali e il tetto - attualmente pari a lire 137.148.000 annue - previsto per i nuovi assunti dall'1/1/1996).

Ovviamente le disposizioni riguardanti i massimali non trovano applicazione nel sistema previdenziale dell'INPGI in quanto quest'ultimo si fonda sulle regole del sistema retributivo.

Mentre l'assoggettabilità fiscale segue il criterio di cassa (momento in cui viene corrisposta la retribuzione), l'imponibilità contributiva continua a seguire il criterio di competenza (momento in cui viene maturato il diritto alla retribuzione).

Come per il passato, invece, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione restano assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

- d) Le ulteriori novità del decreto legislativo

1. E' espressamente prevista per i soci (lavoratori) delle cooperative di produzione e lavoro l'applicabilità della normativa contenuta nell'art. 12 così come novellato dal decreto legislativo in commento.
2. L'indennità di cassa (o maneggio danaro) resta esente sino a tutto il 31.12.1998.

3. L'indennità sostitutiva della mensa (prima esente per un importo sino a L. 2.275) dall'1.1.1998 è equiparata ai fini contributivi al buono pasto, con conseguente esclusione dall'imponibile contributivo sino all'importo di L. 10.240 al giorno.
4. Sempre a decorrere dall'1.1.1998, è scomparsa l'esenzione contributiva prevista per l'indennità sostitutiva del servizio trasporto. Su di essa pertanto dovranno essere calcolati i relativi contributi.
5. Sono state, invece, esentate dall'obbligo contributivo - con pari decorrenza - le erogazioni liberali provenienti dal datore di lavoro in occasioni di festività o ricorrenze sino ad un importo pari a L. 500.000 annue per ogni dipendente.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, le indennità di trasferta e di missione (fuori l'ambito del territorio comunale) sono esentate dalla contribuzione sino a L. 90.000 al giorno, se in Italia, e sino a L. 150.000 al giorno, se all'estero. Per quanto concerne invece l'indennità di trasferimento e di prima sistemazione (prima integralmente imponibili) sono ora esenti sino alla misura del 50% con un limite di 3 milioni per i trasferimenti in Italia e 9 milioni per i trasferimenti all'estero (contestualmente, al fine di evitare che vengano artatamente fatte confluire in tale disciplina somme anche non rientranti in tale fattispecie, è stato espressamente previsto che tale trattamento di favore non può essere riconosciuto che per il primo anno).
7. I rimborsi per spese non documentali (o meglio non documentabili), sino al 31.12.1997 imponibili, sono invece esenti sino ad un importo non superiore a L. 30.000 giornalieri.
8. Viene confermato in linea di massima l'attuale regime degli assegni di sede e delle altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, elevando, tuttavia, la base imponibile di dette indennità e assegni dal 40% al 50%.

L'indennità di "Residenza" erogata ai giornalisti corrispondenti dall'estero, non rientra nelle ipotesi di cui sopra ed è pertanto integralmente assoggettabile a contribuzione.

e) Fringe benefits

Quanto ai benefit viene escluso dalla base imponibile ai fini contributivi il valore di mercato delle azioni sottoscritte dai dipendenti (ancorché le azioni non provengano dal datore di lavoro, ma anche da società controllanti e/o controllate), a differenza della disciplina attuale secondo cui viene esentato solo il maggior valore

tra il prezzo di mercato e quello agevolato di sottoscrizione e acquisto da parte del dipendente.

Lo stesso dicasi per il valore dei beni prodotti dalla stessa azienda ceduti ai dipendenti a prezzi agevolati che saranno esentati sino ad un valore pari a L. 500.000.

~~~~~

#### G. La politica riguardante la gestione del personale attuata dall'Istituto nel 1997

La politica dell'Istituto relativa alla gestione delle risorse umane si è incentrata nel perseguimento dell'obiettivo di adeguamento delle caratteristiche professionali dei dipendenti alle mutate necessità gestionali ed operative.

Tali necessità consistevano in primo luogo nell'esigenza di sostituire parte della classe dirigente con professionalità nuove che permettessero all'Istituto di affrontare il passaggio da una gestione pubblica ad una privata.

Questo sforzo si è sostanziato nell'assunzione di quattro dirigenti di Servizio (Legale, Personale, Contributi e Tecnico-Immobiliare) e nella sostituzione del Direttore Generale.

A settembre del 1996, invece, era stata disposta l'assunzione del Dirigente del servizio Ragioneria e Finanza.

A livello più operativo si è perseguito l'obiettivo del ricambio professionale da un lato grazie all'utilizzo dello strumento di incentivazione all'esodo per dipendenti con retribuzioni ed anzianità elevati e difficilmente integrabile nell'ambito del generale processo di cambiamento dell'Ente sul piano organizzativo, gestionale ed operativo, dall'altro mediante acquisizione di risorse altamente qualificate facendo ricorso, laddove possibile, alle agevolazioni contributive previste in caso di assunzioni con Contratto di Formazione Lavoro.

Le nuove risorse sono state acquisite per far fronte principalmente ai seguenti obiettivi:

- creazione di un nucleo di dipendenti con esperienza di contabilità economico-patrimoniale che permettesse il passaggio dal sistema di contabilità finanziaria a quello di tipo privatistico;

- creazione di un settore incaricato dell'avvio di un sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale e procedurale per far fronte all'esigenza del management di disporre di indicatori rappresentativi dell'andamento dell'Istituto e di analizzare la razionalità dei processi;
- potenziamento del nucleo degli ispettori di vigilanza al fine di minimizzare la percentuale di evasione contributiva;
- rafforzamento della struttura dell'Ufficio Legale deputata alla gestione del contenzioso connesso alle contestazioni effettuate.

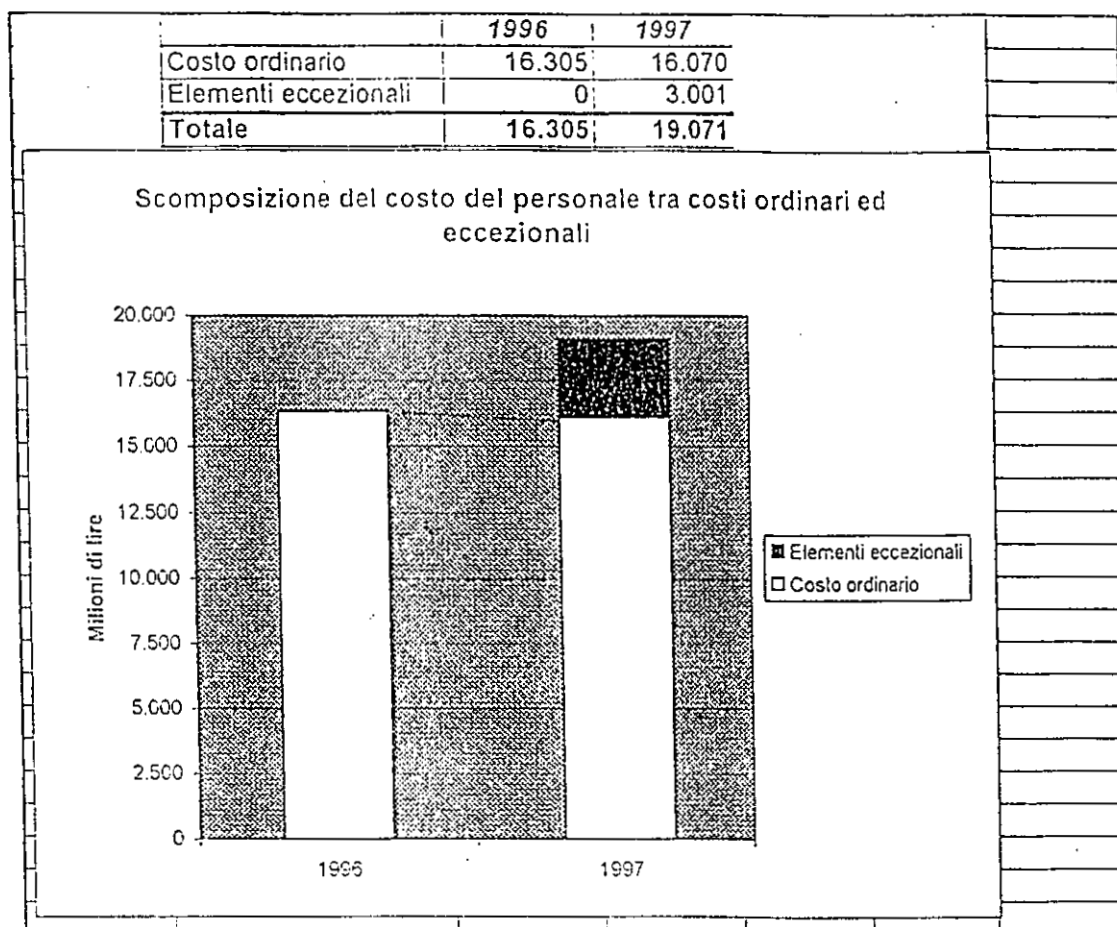
In particolare, nel 1997 il radicale potenziamento del servizio ispettivo (12 nuovi ispettori) ha condotto - pur con un'attività espletata a ranghi ridotti nel primo semestre - all'accertamento di circa 5,2 miliardi di lire di contributi evasi e di sanzioni civili.

Assai più consistente, comunque, dovrebbe essere il risultato dell'attività ispettiva per il 1998, considerato il buon livello di operatività raggiunto dai nuovi ispettori.

A fronte di questi sforzi, a causa di una serie di regolarizzazioni di situazioni pregresse, il costo del personale nel 1997 ha registrato un incremento in valore rispetto al consuntivo dell'anno precedente (anche a motivo della stipula del primo contratto integrativo aziendale), pur in presenza di una riduzione della consistenza media dell'organico di 8 unità (202 effettivi nel 1997 contro i 210 del 1996) e di un dato di fine anno ancora più contenuto (197 unità).

Occorre precisare che l'aumento dei costi per il personale ricomprende una serie di elementi straordinari - per un totale di circa 3 miliardi - che non graveranno sui futuri esercizi, quali l'incentivazione agli esodi, che ha inciso sul costo per circa 1,2 miliardi garantendo al contempo sugli esercizi futuri un risparmio annuo di circa 1,8 miliardi, gli accantonamenti per la liquidazione del Direttore Generale e per riliquidazioni del TFR per circa 1,1 miliardi, l'accantonamento per ferie non godute per circa 0,6 miliardi e le regolarizzazioni contributive per circa 150 milioni.

Pertanto, depurando il dato consuntivo (19,071 miliardi) degli elementi straordinari, si otterrebbe una diminuzione dei costi complessivi della struttura rispetto al 1996 pari a circa 235 milioni, coerente con la politica di riduzione del personale perseguita dall'Ente e rappresentata dai dati dell'organico medio.



~~~~~

H. La certificazione del Bilancio da parte della Società Price Waterhouse

L'esercizio 1997 ha segnato un cambiamento notevole sotto il profilo contabile per l'Istituto: l'avvio della contabilità economico-patrimoniale e la revisione del Bilancio da parte di una Società iscritta nell'apposito Albo, tenuto dalla Consob.

L'impatto del cambiamento ha investito in modo complesso l'Istituto e rappresenta un passo fondamentale e non solo formale nel processo di privatizzazione: la contabilità economico-patrimoniale introduce infatti principi contabili che permettono di dare una maggiore rappresentatività sostanziale ai dati di Bilancio.

Sotto il profilo organizzativo è stato avviato un Progetto ad hoc che ha guidato i vari Servizi alla costruzione della nuova architettura contabile.